

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3846/91 DELLA COMMISSIONE****del 30 dicembre 1991****che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dello stesso regolamento, ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale; che tale aiuto tiene conto di una percentuale tra questi due prezzi;

considerando che questa percentuale così come il prezzo d'obiettivo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1627/91 del Consiglio <sup>(3)</sup>, per la campagna di commercializzazione 1991/1992;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/89 <sup>(5)</sup>, il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezion fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati come rappresentativi della tendenza reale del mercato; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto applicabile nel mese successivo;

considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli

adeguamenti necessari; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1757/90 <sup>(7)</sup>;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine;

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 e valido per la consegna in un mese diverso da quello dell'applicazione dell'aiuto e ad esso deve essere applicata la percentuale fissata all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78, l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto risulti pari a zero;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(9)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.

<sup>(7)</sup> GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 21.

<sup>(8)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'aiuto deve essere fissato una volta al mese in modo da assicurare l'applicazione dell'aiuto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della fissazione;

considerando che, in applicazione dell'articolo 120, paragrafo 2 e dell'articolo 306, paragrafo 2 dell'atto di adesione è opportuno adeguare l'aiuto valido per questi due Stati membri, per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione di questi prodotti in provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per la Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere adeguato alla differenza tra il prezzo d'obiettivo applicato in Spagna e il prezzo d'obiettivo comune, cui si applica la percentuale di cui

all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che risulta dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte e ai corsi, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, che l'aiuto ai foraggi essiccati dev'essere fissato come indicato alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1991, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

Importi dell'aiuto applicabili a partire dal 1° gennaio 1992 per i foraggi essiccati :

(ECU/t)

|                    | Foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale e al calore<br>Concentrati di proteine |            |                    | Foraggi altrimenti essiccati : |                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
|                    | Spagna                                                                                       | Portogallo | Altri Stati membri | Portogallo                     | Altri Stati membri |
| Importo dell'aiuto | 78,062                                                                                       | 77,752     | 78,062             | 44,812                         | 45,122             |

Importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

(ECU/t)

|                    | Spagna | Portogallo | Altri Stati membri | Portogallo | Altri Stati membri |
|--------------------|--------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| febbraio 1992      | 77,901 | 77,591     | 77,901             | 44,651     | 44,961             |
| marzo 1992         | 77,774 | 77,463     | 77,774             | 44,523     | 44,834             |
| aprile 1992        | 76,231 | 75,914     | 76,231             | 42,974     | 43,291             |
| maggio 1992 (*)    | 0,000  | 0,000      | 0,000              | 0,000      | 0,000              |
| giugno 1992 (*)    | 0,000  | 0,000      | 0,000              | 0,000      | 0,000              |
| luglio 1992 (*)    | 0,000  | 0,000      | 0,000              | 0,000      | 0,000              |
| agosto 1992 (*)    | 0,000  | 0,000      | 0,000              | 0,000      | 0,000              |
| settembre 1992 (*) | 0,000  | 0,000      | 0,000              | 0,000      | 0,000              |
| ottobre 1992 (*)   | 0,000  | 0,000      | 0,000              | 0,000      | 0,000              |

(\*) Conformemente all'articolo 6, punto B del regolamento (CEE) n. 1528/78.